il confine del comune di Lama dei Peligni per ricongiungersi in località Montelari a quota 1583 con i confini del comune di Fara S. Martino e ridiscendendo lungo gli stessi confini fino a ricollegarsi alla quota 474.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che il comune di Civitella Messer Raimondo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'articolo 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 13 settembre 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Verbale n. 8

Oggi, 19 novembre 1975, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Chieti si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico del complesso monumentale della Majella per la zona interessante la provincia di Chieti per i comuni di Palombaro, Fara S. Martino, Civitella Messer Raimondo, Lama dei Peligni, Taranta Peligna, Lettopalena, Palena, Pizzoferrato e Gamberale.

(*Omissis*).

Per i comuni di Palombaro, Civitella Messer Raimondo e di Lama dei Peligni vengono interessate zone della Majella da collegarsi in una continuità di intenti vincolistici e ambientali occorrenti ad una corretta tutela.

(*Omissis*).

COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAIMONDO:

Il sindaco è concorde alla proposta di vincolo chiedendo la esclusione del centro urbano. La proposta viene accettata.

La limitazione che si diparte dalla quota 474 del confine del territorio comunale di Fara S. Martino si congiunge con una linea retta alla quota 613 e di qui alla quota 576 con una linea retta per poi arrivare alla strada statale. Da questa quota, sempre parallelamente all'asse stradale della strada statale e distante 50 metri dallo stesso, si giunge al confine col comune di Lama dei Peligni.

Da questo punto il vincolo si conclude lungo il confine del comune di Lama dei Peligni per ricongiungersi in località Montelari a quota 1583 con i confini del comune di Fara S. Martino e ridiscendendo lungo gli stessi confini fino a ricollegarsi alla quota 474.

Si vota. Si approva all'unanimità.

(*Omissis*).

(11754)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Lettopalena.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Chieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 novembre 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona panoramica del comune di Lettopalena facente parte del Massiccio della Majella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Lettopalena;

Vista l'opposizione presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Lettopalena;

Considerata l'opportunità di accogliere, in parte, la richiesta del predetto comune stralciando il tratto del centro abitato dal vincolo, i cui confini pertanto verranno modificati nel modo seguente: dal confine comunale con Taranta Peligna, sulla statale Frentana n. 84, a m 20 di distanza dall'asse stradale della stessa, verso valle, e corre, sempre alla stessa distanza di m 20 dall'asse stradale, fino al confine comunale con Palena; di qui il vincolo sale lungo il confine comunale con Palena fino a ricongiungersi con il confine comunale con Taranta Peligna per poi ridiscendere lungo lo stesso fino a congiungersi all'asse stradale della strada Taranta Peligna-Lettopalena;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè gli elementi caratteristici che vi si riscontrano vanno dalla orrida visione della gola detta « Valle di Taranta », nella quale insiste il complesso speleologico della « Grotta del Cavallone » di d'annunziana memoria, fortunatamente pervenuta ancora intatta nelle sue forme ambientali, alla gola di S. Martino alla quale si accede attraverso un letto torrentizio, intercalato da massi erratici che si restringe in una vera e propria fenditura della montagna dalla larghezza minima di un metro per, poi, allargarsi nella stupenda conca di « Macchia Tonga » dalla quale, in una visione scenografica, si possono abbracciare le varie cime del Massiccio della Majella; nella varietà degli elementi contrastanti e componenti la bellezza ambientale della Majella esiste il vecchio centro di Palena che, sormontato dal piccolo Castello, sembra incastonato sullo sfondo

roccioso e contemporaneamente boschivo delle falde della montagna che continuano nella « Piana di S. Antonio » e nella località denominante « Canaloni » e « Porche », tutto si congiunge nelle alte posizioni nelle zone di « Tavola Rotonda » e « Fondo di Femmina Morta »; ennesima posizione ambientale di pregio, ricadente nel perimetro comunale di Palena, è il « Valico della Forchetta » che può considerarsi la punta estrema discendente del Massiccio della Majella, pronto a lasciare il posto al « Piano delle Cinque Miglia » con una puntualizzazzione caratteristica che è data da una folta abetaia nella quale, *rara avis*, l'uomo moderno ha posto una stazione ferroviaria degna dello stupendo quadro paesistico; la continua serie dei punti di vista, alternati vicendevolmente, si compongono in una unitarietà biologica e ambientale che ha come elementi connettivi i boschi di « Pino Mugo » e le folte abetaie intercalate dagli ampi e vasti altipiani; l'immissione dei territori comunali di pertinenza di Gamberale e Pizzoferrato sono conseguenza delle uniformità dei valori geomorfologici e ambientali che si compongono in una visione dinamica e in un complesso collegato direttamente alla « Madre Majella »: non a caso i « Pizzi » di Pizzoferrato sono elementi morfologicamente facenti parte della Majella; la presenza di alte quote nel Massiccio permette una altra continua serie di punti di vista e d'insieme che si compendiano in una visione panoramica toccante zone che vanno dal Gran Sasso all'Adriatico, dalle Tremiti al Velino, dalle Mainarde alle pianure Molisane; per i comuni di Palombaro, Civitella Messer Raimondo e di Lama dei Peligni vengono interessate zone della Majella da collegarsi in una continuità di intenti vincolistici e ambientali occorrenti ad una corretta tutela;

Decreta:

La zona, come sottospecificata, sita nel territorio del comune di Lettopalena (Chieti) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Il limite di tale zona va dal confine comunale con Taranta Peligna, sulla statale Frentana n. 84, a m 20 di distanza dallo asse stradale della stessa, verso valle, e corre, sempre alla stessa distanza, di m 20 dall'asse stradale, fino al confine comunale con Palena; di qui il vincolo sale lungo il confine comunale con Palena fino a ricongiungersi con il confine comunale con Taranta Peligna per poi ridiscendere lungo lo stesso fino a congiungersi all'asse stradale della strada Taranta Peligna-Lettopalena.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che il comune di Lettopalena provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 16 settembre 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Verbale n. 8

Oggi, 19 novembre 1975, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Chieti si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico del complesso monumentale della Majella per la zona interessante la provincia di Chieti per i comuni di Palombaro, Fara S. Martino, Civitella Messer Raimondo, Lama dei Peligni, Taranta Peligna, Lettopalena, Palena, Pizzoferrato e Gamberale.

(*Omissis*).

COMUNE DI LETTOPALENA:

Il sindaco di Lettopalena fa la seguente dichiarazione:

« Contesta la validità della riunione in quanto chiamato per riferire su argomenti che totalmente ignora; in secondo luogo perché non ha mandato per la espressione di un voto che deve essere volontà del consiglio comunale che rappresenta; in terzo luogo perchè è amministratore e sindaco da un brevissimo periodo di tempo per cui non è in grado di conoscere ed identificare le zone del vincolo dalla planimetria che gli viene proposta in questa sede, nè ha un tecnico che possa illuminarlo. Pertanto rifiuta il voto ».

Preso atto della dichiarazione del sindaco, considerato che lo stesso è firmatario della mozione già citata, il presidente ritiene di dare atto alla votazione, dopo la descrizione dei limiti di vincolo che così si riassumono:

il limite del vincolo si diparte dall'asse stradale della strada che conduce da Taranta Peligna a Lettopalena per arrivare, sempre seguendo l'asse stradale, a quota 603 per poi continuare lungo il sentiero fino ad arrivare al confine comunale con Palena. Di qui il vincolo sale lungo il confine comunale con Palena fino a ricongiungersi con il confine comunale con Taranta Peligna per poi ridiscendere lungo lo stesso fino a congiungersi all'asse stradale della strada Taranta Peligna-Lettopalena.

Si vota. Il sindaco non vota. A maggioranza viene approvata la proposta.

(*Omissis*).

(11756)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1977.

Autorizzazione alla società « Transeuropa fiduciaria - Compagnia fiduciaria e di revisione - S.p.a. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Transeuropa fiduciaria - Compagnia fiduciaria e di revisione - S.p.a. », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;